

Gestione dei rifiuti

Obblighi del produttore e selezione dei fornitori

Paolo Pipere

Esperto di Diritto dell'Ambiente

Segretario nazionale Associazione Italiana Esperti

Ambientali (Ass.I.E.A.)

Obblighi di corretta gestione

- **La responsabilità del produttore di rifiuti in merito alla corretta gestione degli stessi** è definita **dall'art. 188** del D.Lgs. 152/2006 - (oneri dei produttori e dei detentori) nei seguenti termini:
- **Fino al 26 settembre 2020**
- «1. *Gli oneri relativi alle attività di smaltimento **sono a carico del detentore** che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, **nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti**».*

Obblighi di corretta gestione

- **Art. 188** del D.Lgs. 152/2006 - (Responsabilità della gestione dei rifiuti) **Dal 27 settembre 2020**
- «1. Il **produttore iniziale**, o altro detentore, di rifiuti **provvede al loro trattamento** direttamente **ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto. [...]**
- **3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti** nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione».

Obblighi di corretta gestione

Dal 27/9/2020

- «4. **La consegna dei rifiuti**, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore **ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento**. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la **responsabilità del produttore o del detentore** per il recupero o smaltimento dei rifiuti **è esclusa nei seguenti casi:**
- a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta».

Obblighi di corretta gestione

Dal 27/9/2020

- « b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento **a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore** ovvero **che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario.** Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.»

Obblighi di corretta gestione

Dal 27/9/2020

- «5. Nel caso di **conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni** di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti **D13, D14, D15** dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, **la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento**, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **sottoscritta dal titolare dell'impianto** da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata [...]».

Obblighi di corretta gestione

- La consegna del rifiuto a terzi implica per il produttore o il detentore l'**obbligo di un accurato controllo preventivo dei titoli abilitativi** (iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali, autorizzazioni) **di tutti i soggetti coinvolti nella filiera di gestione del rifiuto:** trasportatore, intermediario o commerciante senza detenzione, gestore dell'impianto di recupero o di smaltimento.

Obblighi di corretta gestione

Cassazione III Pen. 18038 del 11/05/2007

- In tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui il soggetto ricevente il rifiuto non sia in possesso della prescritta autorizzazione, o sia autorizzato a ricevere rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, **il produttore e il detentore del rifiuto rispondono a titolo di concorso del reato di cui all'art. 51, comma primo, D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006, atteso che su questi grava l'obbligo di verifica della esistenza e regolarità della citata autorizzazione.**

Obblighi di corretta gestione

Cassazione Pen. 10.4.12, n. 13363

- Emerge dall'esame degli artt. 188, 193 e ss. del D.lgs. n. 152 del 2006 che **tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento** mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la **verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento**. E', perciò, evidente che l'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico sull'ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell'elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia.

Obblighi di corretta gestione

- Per questo motivo:
- la **corretta attribuzione del codice identificativo del rifiuto** desunto dall'elenco armonizzato europeo (il cosiddetto Catalogo Europeo dei Rifiuti – CER), dato che nel nostro Paese i titoli abilitativi, a differenza che nella maggior parte degli Stati membri dell'unione Europea, sono rilasciati agli operatori del settore sulla base di tali codici, e
- la **corretta classificazione del rifiuto sia in base all'origine sia alla pericolosità**,
- sono entrambi **elementi imprescindibili al fine di assicurare la corretta gestione del rifiuto limitando la responsabilità del produttore dello stesso.**

Classificazione e codifica dei rifiuti

Come attribuire il corretto codice CER ad un rifiuto?

Catalogo Europeo dei Rifiuti

- Il catalogo europeo dei rifiuti - **CER**
 - è suddiviso in **venti classi** (prime due cifre del codice)
 - ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in un **numero variabile di sottoclassi - processi produttivi** (seconda coppia di cifre)
 - nell'ambito delle quali sono elencati i **singoli tipi di rifiuti** (ultime due cifre).

CER/EER



- 1 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
- 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
- 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
- 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
- 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
- 07 Rifiuti dei processi chimici organici
- 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa
- 09 Rifiuti dell'industria fotografica
- 10 Rifiuti provenienti da processi termici
- 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
- 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
- 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
- 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
- 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
- 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
- 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
- 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

- **1. Identificare la fonte che genera il rifiuto** consultando i titoli dei **capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20** per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.

È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi.

Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre **esaminare i capitoli 13, 14 e 15** per identificare il codice corretto.

Il processo di attribuzione dei codici

www.pipere.it

3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i **codici di cui al capitolo 16**.

4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre **utilizzare il codice 99** (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1».

- **Errori nella codifica comportano la violazione delle prescrizioni connesse a:**
 - Deposito temporaneo;
 - Selezione dei fornitori di servizi;
 - Formulari identificativi del rifiuto;
 - Eventuale Registro di carico e scarico;
 - Eventuale MUD;
 - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Individuazione dei rifiuti pericolosi



Individuazione dei rifiuti pericolosi

www.pipere.it

15 02 02*
15 02 03
Voci "a
specchio"

le sostanze contenute
nel rifiuto sono note o
possono essere
determinate?

Sì

NO

Sono presenti
sostanze pericolose?

NO

Sì

Le sostanze pericolose
sono presenti in
concentrazione tale da
rendere necessaria
l'attribuzione di almeno
una caratteristica di
pericolo?

NO

Sì

Non
pericoloso

Pericoloso



Selezione dei fornitori

Selezione dei fornitori

- Il produttore (o il detentore) del rifiuto è **tenuto a verificare l'adeguatezza dei titoli abilitativi:**
 - **sia del trasportatore** (iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali)
 - **sia del gestore dell'impianto** di trattamento (e dell'intermediario o commerciante senza detenzione di rifiuti)

Selezione dei fornitori

Categorie d'iscrizione

DM 406/1998 (ABROGATO)

- 1- raccolta e trasporto rifiuti urbani
- 2 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali recuperabili non pericolosi
- 3 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali recuperabili pericolosi

DM 120/2014 (VIGENTE)

- 1- raccolta e trasporto rifiuti urbani
- 2 – ABROGATA
- 3 – ABROGATA
- **2-bis** trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (<30 kg/l giorno) effettuato da produttori iniziali
- **2-ter** - raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi, costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana, per l'iscrizione con procedura semplificata di associazioni di volontariato ed enti religiosi
- **3 –bis** distributori e installatori di AEE, trasportatori di AEE “uno contro uno” in nome dei distributori, degli installatori e dei gestori di centri di assistenza tecnica

Selezione dei fornitori

Categorie d'iscrizione

DM 406/1998 (ABROGATO)

- 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
- 5 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
- 6 – [già in precedenza abrogata] gestori di impianti di trattamento di titolarità di terzi
- 7- [già in precedenza abrogata] gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero

DM 120/2014 (VIGENTE)

- **4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi**
- 4-bis Imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124
- **5 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi [e, su richiesta, di rifiuti speciali non pericolosi]**
- 6 - imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti
- 7 - operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti [categoria non ancora attiva]

Selezione dei fornitori

Categorie d'iscrizione

DM 406/1998 (ABROGATO)

- 8 - Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
- 9 - bonifica di siti
- 10- bonifica di beni contenenti amianto
- trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (<30 kg/l giorno) effettuato da produttori iniziali
- Distributori, gestori di centri di assistenza tecnica e installatori di AEE, trasportatori di AEE "uno contro uno" in nome dei distributori, degli installatori e dei gestori di centri di assistenza tecnica

DM 120/2014 (VIGENTE)

- **8 – Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi**
- 9 - bonifica di siti
- 10- bonifica di beni contenenti amianto
- Modalità semplificate per l'iscrizione ad un **registro per la raccolta e il trasporto di materiali metallici destinati al recupero?** [nuovo Art. 40-ter introdotto dalla L. 120/2020]

Selezione dei fornitori

- **Trasporto**

- Un'impresa iscritta alla **quinta categoria** può trasportare **anche rifiuti recuperabili** (pericolosi ex D.M. 161/2002 e non pericolosi ex D.M. 5/2/1998) e **rifiuti speciali non pericolosi**
[verificare i codici CER riportati nel provvedimento di iscrizione all'Albo]

Selezione dei fornitori

- **Trasporto**

- l'articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, dispone che:
- nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, **le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis** se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta

Selezione dei fornitori

- **Trasporto**

- *l'Albo nazionale gestori ambientali* ha pubblicato sul proprio sito internet www.albonazionalegestoriambientali.it **l'elenco degli iscritti.**
- E' indispensabile controllare preliminarmente quali rifiuti può trasportare il singolo veicolo o rimorchio
- Alcuni software per la gestione dei rifiuti sono in grado di interrogare la banca dati dell'Albo nazionale gestori ambientali

- **Tipologie di autorizzazione degli impianti**
- **procedura semplificata:** comunicazione di inizio attività ex art. 216, D.Lgs. 152/2006 (ora inclusa in A.U.A.) al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti;
- **procedura ordinaria:** ex artt. 208 D.Lgs. 152/2006;
- **Autorizzazione Integrata Ambientale:** ex artt. 213 D.Lgs. 152/2006;
- **Impianti di ricerca e sperimentazione:** ex artt. 211 D.Lgs. 152/2006;



Sanzioni

Gestione non autorizzata

- **ART. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)**
- 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque **effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione** di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - a) con la pena **dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;**
 - b) con la pena **dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.**

Abbandono e deposito incontrollato

- ART. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
- 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che **abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti** ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.



Grazie per l'attenzione

Paolo Pipere

Strategic Environmental Advisor

paolo@pipere.com

Consulenza giuridica ambientale
Formazione e ricerca